

AVV. ANDREA MARIA VALORZI
Via Calepina 65
38122 TRENTO
Tel. 0461-208521 fax 0461- 235392
e-mail: avv.valorzi@tin.it
pec: avvandreamariavalorzi01@recapitopec.it

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA - TRENTO
UFFICIO ACCETTAZIONE RICORSI

17 MAG. 2016

116/2016
N. Documenti
Ric.

AVV. GIACOMO BERNARDI
Via Delle Monache, 6
38062 Arco (TN)
Tel. 0464 517262 - Fax. 0464 581561
e-mail: info@avvocattrentini.it
pec: avvgiacomobernardi@cnfpec.it

COPIA

~~ORIGINALE~~

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DEL TRENTO ALTO ADIGE – SEDE DI TRENTO

RICORSO

Nell'interesse di: **Annamaria Foletto**, nata l'1.09.1955 a Trento (C.F.: FLTNR55P41H612J) e residente in Via Alzer, 8 - 38067 Ledro (TN), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Giacomo Bernardi del Foro di Rovereto (C.F. BRN GCM 65 B 16 L378K) avvgiacomobernardi@cnfpec.it, e dall'avv. Andrea Maria Valorzi (C.F. VLR NDR 65D16 C794Q - avvandreamariavalorzi01@recapitopec.it) del Foro di Trento ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo, in Trento, Via Calepina, n. 65, giusta procura a margine del presente atto,

CONTRO

- **Provincia Autonoma di Trento**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 38122 Trento, Piazza Dante, n. 15 - P.IVA 00337460224;

NONCHÈ NEI CONFRONTI DI

- **Gabriella Turchetti**, C.F. TRCGRL58H48D564X, residente in Via Gobetti 30 - 60022 Castelfidardo (AN);


PER L'ANNULLAMENTO

per quanto interessi la posizione ed il punteggio della ricorrente e nei termini censurati in ricorso, della graduatoria definitiva approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 348/2016, pubblicata in data 14/03/2016 sul BURTA (doc. 1), relativa al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 11 DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni della legge 24 marzo 2012 n. 27, nonché della scheda di valutazione relativa alla ricorrente, identificata dal n.

PROCURA ALLE LITI

La sottoscritta, Annamaria Foletto, delega a rappresentarla e difenderla agli effetti del presente atto, per la proposizione di ricorso innanzi al T.R.G.A. di TRENTO ed anche in ogni successivo eventuale stato e grado del procedimento giurisdizionale, con ogni facoltà, ivi comprese quelle proporre motivi nuovi, ulteriori ed aggiunti, ricorso e/o appello incidentali, di farsi sostituire, di domiciliarsi presso avvocati, quietanzare ed incassare, transigere, rinunciare agli atti ed accettare rinunzie, chiamare in causa terzi e di conciliare giudizialmente ed extragiudizialmente la lite, congiuntamente e disgiuntamente l'avv. Giacomo Bernardi, del Foro di Rovereto, e l'avv. Andrea Maria Valorzi, del Foro di Trento, riconoscendo loro a tal fine, dopo aver preso visione degli articoli 10 e 13 L. n.675/96, la più ampia facoltà di trattamento dei dati personali del sottoscritto, tutelati dalla stessa legge ed in particolare dall'art. 22. Per quanto sopra, elegge domicilio speciale presso lo studio dell'avv. Andrea Maria Valorzi, in Trento, Via Calepina, n. 65, Trento, li 6/5/2016

LA FIRMA È AUTENTICA

Avv. Giacomo Bernardi


AVV. ANDREA MARIA VALORZI
Via Calepina 65
38122 TRENTO
Tel. 0461-208521 fax 0461- 235392
e-mail: avv.valorzi@tin.it
pec: avvandreamariavalorzi01@recapitopec.it

AVV. GIACOMO BERNARDI
Via Della Monache, 6
38062 Arco (TN)
Tel. 0464 517262 - Fax. 0464 581561
e-mail: info@avvocattrentini.it
pec: avvgiacomobernardi@cnfpec.it

prot. 000331-05-08-2014-042 (doc. 1 bis);

NONCHÈ

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento; in particolare il bando di concorso (doc. 2) approvato con delibera n. 955/2014 della Giunta Provinciale ed i criteri generali di attribuzione dei punteggi fissati dalla Commissione nell'Allegato n. 1 al verbale del 7 maggio 2015 (doc. 3), nei termini censurati in ricorso.

IN FATTO

La Provincia Autonoma di Trento ha pubblicato in data 7 luglio 2014 il "*bando di concorso pubblico provinciale straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Provincia Autonoma di Trento*" (doc. n. 2).

A tale procedura concorsuale la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione (doc. 4), indicando in particolare di essere socia della Foletto snc di Foletto Alberto con sede in Ledro e quindi co-titolare di farmacia rurale.

Tra i vari requisiti di ammissione indicati dal bando vi era quello di essere "*soci di società esclusivamente titolare di farmacia rurale sussidiata o di farmacia soprannumeraria, a condizione che la società non sia titolare anche di farmacie prive delle predette caratteristiche*" (art. 2, lett. e).

L'art. 8, c. 1, del bando (doc. 2) prevedeva che "*la valutazione dei titoli verrà effettuata secondo quanto previsto dal DPCM 30 marzo 1994, n. 298 e dall'art. 11, così come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135*".

Il comma 2 del prefato articolo del bando prevedeva altresì che: "*la Commissione determina i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigente*".

Ebbene, la Commissione, nell' "Allegato n. 1" al suo verbale del 7 maggio 2015

AVV. ANDREA MARIA VALORZI
Via Calepina 65
38122 TRENTO
Tel. 0461-208521 fax 0461- 235392
e-mail: avv.valorzi@tin.it
pec: avandreamariavalorzi01@recapitopec.it

AVV. GIACOMO BERNARDI
Via Delle Monache, 6
38062 Arco (TN)
Tel. 0464 517262 - Fax. 0464 581561
e-mail: info@avvocaitrentini.it
pec: avvogiacomobernardi@mfpec.it

(doc. n. 3), in ordine ai "titoli relativi all'esercizio professionale" (per quel che qui rileva) si è autolimitata (errando, per quanto *infra*), nel senso di fissare in 35 punti la soglia massima attribuibile ai candidati, facendo riferimento all'art. 5 del D.P.C.M. n. 298/1994 (*ibidem*, pag. 6).

Tra i vari punteggi che rilevano ai fini del presente ricorso, meritano attenzione:

- quelli di cui alla lettera a) della tabella inserita nell' "Allegato n. 1" al sopra richiamato verbale - "attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico" (0,50 per anno primi 10 anni e 0,20 per anno secondi 10 anni per ciascuno dei 5 Commissari) - totale 35 punti e quelli alla lettera b) - "attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico" (0,45 per anno primi 10 anni e 0,18 per anno secondi 10 anni per ciascuno dei 5 Commissari) totale 31,50 punti;

- quanto previsto alla pag. 9 del prefato "Allegato n. 1", penultimo cpv., in cui si legge: "Al farmacista che abbia esercitato in farmacia rurale per almeno 5 anni come titolare, direttore o collaboratore e al farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, (convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) è riconosciuta, una **maggiorazione** [grassetto presente nel testo originario, n.d.r.!] del 40% sul punteggio, fino ad un massimo di punti 6,50 ai sensi dell'art. 9 della L. 8 marzo 1968, n. 221"¹.

In ordine alle su indicate voci di punteggio a) e b) la Commissione ha previsto (arbitrariamente ed illegittimamente) che: "all'attività come **"titolare"** dichiarata dal **farmacista socio della società di persone che gestisce la**

¹ Si riporta il testo dell'art. 9 della L. 8 marzo 1968, n. 221: "Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50".

AVV. ANDREA MARIA VALORZI
Via Calepina 65
38122 TRENTO
Tel. 0461-208521 fax 0461- 235392
e-mail: avv.valorzi@tin.it
pec: avvandreamariavalorzi01@recapitopec.it

AVV. GIACOMO BERNARDI
Via Delle Monache, 6
38062 Arco (TN)
Tel. 0464 517262 - Fax. 0464 581561
e-mail: info@avvocatitrentini.it
pec: avvgiacomobernardi@cnfpec.it

farmacia, poiché l'art. 7 della legge 362/1991² prevede che la titolarità della farmacia risiede in capo al farmacista o alla società, a seconda che si tratti rispettivamente di gestione da parte di persona fisica o di persona giuridica, anziché essere attribuito il punteggio previsto dalla lett. a) del comma 3, dell'art. 5 del DPCM 30 marzo 1994, n. 298, viene riconosciuto il punteggio inferiore previsto dalla lett. b) dello stesso comma per l'attività di collaboratore (grassetto aggiunto, n.d.r.) di farmacia aperta al pubblico" (pag. 10 doc. 3, Allegato n. 1 al verbale 7 maggio 2015).

La Commissione ha indi attribuito alla ricorrente, in ordine ai punteggi per i "titoli relativi all'esercizio professionale" la seguente valutazione: esperienze primi 10 anni – punti 22,5000; esperienze secondi 10 anni – punti 9,0000; maggiorazione ruralità – punti 3,5000 (doc. n. 1 bis), così inserendola in graduatoria nella posizione n. 135, con complessivi 40,00 punti (tenuto conto dei 5 punti assegnati per titoli di studio/carriera).

Tali punteggi si ritengono non legittimamente attribuiti per i seguenti

MOTIVI

1) In relazione alla mancata valutazione della ricorrente come "titolare" di farmacia: Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 L. n. 362/1991 e dell'art. 5, D.P.C.M. n. 298/1994. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

Si evidenzia sin da subito come la posizione di farmacista socio di società di persone coincida, senza dubbio alcuno, con la posizione di "titolare", a mente del combinato disposto degli artt. 7 e 8 della L. n. 362/1991, i quali

² L'art. 7, prevede che: "La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo, in possesso del requisito dell' idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni.

La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile. (...)"

AVV. ANDREA MARIA VALORZI
Via Calepina 65
38122 TRENTO
Tel. 0461-208521 fax 0461- 235392
e-mail: avv.valorzi@tin.it
pec: avvandreamariavalorzi01@recafitopec.it

AVV. GIACOMO BERNARDI
Via Delle Monache, 6
38062 Arco (TN)
Tel. 0464 517262 - Fax. 0464 581561
e-mail: info@avvocatitrentini.it
pec: avvgiacomobernardi@cnfpec.it

rispettivamente prevedono:

- **art. 7** "La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata.

Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni.

La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile. ...";

- **art. 8**: "La partecipazione alle società di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco;

b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;

c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 ed ogni successiva variazione sono comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e alla unità sanitaria locale competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia.

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per

AVV. ANDREA MARIA VALORZI
Via Calepina 65
38122 TRENTO
Tel. 0461-208521 fax 0461- 235392
e-mail: avv.valorzi@tin.it
pec: avvandreamariavalorzi01@recapitopec.it

AVV. GIACOMO BERNARDI
Via Delle Monache, 6
38062 Arco (TN)
Tel. 0464 517262 - Fax. 0464 581561
e-mail: info@avvocatitrentini.it
pec: avvgiacomobernardi@cnfpec.it

il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti³.

Dalla sopra riportata normativa si desume: i) che i farmacisti soci delle società di persone siano **titolari**, ii) che la posizione di collaboratore sia affatto diversa da quella del titolare, anche se socio di società, e iii) che, tra l'altro, la posizione di "direttore responsabile" di farmacia gestita da una società sia sostanzialmente interscambiabile tra i soci senza particolari formalità.

Gli stessi artt. 7 e 8 L. n. 362/1991 tengono ben distinte le figure del "titolare" e del "collaboratore", non potendo essere in alcun modo assimilate tra loro, come invece illegittimamente previsto dai Criteri della Commissione, a pag. 10³.

Ora, pur volendo anche considerare la titolarità formale in capo alla società di persone, cionondimeno gli effettivi titolari, farmacisti iscritti all'albo professionale, sono i soci della stessa. Del resto senza socio/farmacista non vi potrebbe essere la società, la quale è titolare per una sorta di *fiction iuris*, non potendo essa essere iscritta all'albo professionale.

Tanto è che il summenzionato art. 8, comma 1, lett. b), prevede l'incompatibilità tra chi è socio di una delle società di cui al precedente art. 7 e la contemporanea titolarità in altra farmacia.

Ne discende che le due posizioni (socio di farmacia e titolare di farmacia) sono poste sullo stesso piano ed ancor più nel caso di specie della Foletto snc della ricorrente, atteso che l'amministrazione ordinaria e straordinaria spettano disgiuntamente a tutti i soci (cfr. Visura CCIAA sub doc. 5).

³ "All'attività come "titolare" dichiarata dal farmacista socio della società di persone che gestisce la farmacia, poiché l'art. 7 della legge 362/1991 prevede che la titolarità della farmacia risiede in capo al farmacista o alla società, a seconda che si tratti rispettivamente di gestione da parte di persona fisica o di persona giuridica, anziché essere attribuito il punteggio previsto dalla lett. a) del comma 3, dell'art. 5 del DPCM 30 marzo 1994, n. 298, viene riconosciuto il punteggio inferiore previsto dalla lett. b) dello stesso comma per l'attività di collaboratore (n.d.r. grassetto aggiunto) di farmacia aperta al pubblico" (v. pag. 10 doc. 3, Allegato n. 1 al verbale 7 maggio 2015).

AVV. ANDREA MARIA VALORZI
Via Calepina 65
38122 TRENTO
Tel. 0461-208521 fax 0461- 235392
e-mail: avv.valorzi@tin.it
pec: avvandreamariavalorzi01@recapitopec.it

AVV. GIACOMO BERNARDI
Via Delle Monache, 6
38062 Arco (TN)
Tel. 0464 517262 - Fax. 0464 581561
e-mail: info@avvocatitrentini.it
pec: avvgiacomobernardi@cnfpec.it

Invero, "la distinzione tra la qualifica di direttore responsabile di farmacia e quella di collaboratore-farmacista, **che coadiuva il titolare della farmacia** ..., è data dall'elemento, proprio della prima di tali qualifiche ed estraneo alla seconda, della responsabilità dell'esercizio farmaceutico" (cfr. Cass. Civ. sez. lav. 10/12/1983, n. 7311).

Non può certo revocarsi in dubbio che la ricorrente NON sia una mera collaboratrice, posto che ella è, come detto, anche legale rappresentante con i relativi più ampi poteri e non vi è in essere alcun contratto di collaborazione/dipendenza tra la medesima e la società (v. pag. 3 visura *sub* doc. 5 – Poteri associati alla carica di Socio).

Da ciò ne consegue che la previsione "al ribasso" operata dalla Commissione, oltre che illegittima, è altamente discriminatoria tra chi sia farmacista titolare in ditta individuale e chi, con gli stessi titoli e con le stesse abilitazioni, sia farmacista socio/titolare in una società di persone, avendo del pari poteri direttivi e gestionali.

Quanto sopra è ancor più eclatante, ove si faccia riferimento all'art. 5, D.P.C.M. n. 298/1994 richiamato dai Criteri a pag. 10 (doc. 3), in cui non è prevista alcuna distinzione riguardo alla figura di titolare individuale e socio/titolare di farmacia: in particolare, *a contrario*, alla lett. b) del comma 3 dell'art. 5 non è prevista alcuna assimilazione tra la figura di collaboratore ivi indicata e la qualità di socio/titolare di farmacia in forma societaria. Con ciò ben potendo affermare che *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*.

Non ci si capacita dunque della penalizzazione unilateralmente decisa dalla Commissione di valutazione in riguardo alla figura del socio/titolare, figura del tutto equiparabile ed assimilabile alla figura del titolare *sic et simpliciter*.

Posto quanto sopra, per tale voce alla ricorrente avrebbero dovuto essere assegnati punti 25 per i primi dieci anni di attività, anziché 22,5 e punti 10, anziché 9 per i secondi dieci anni di attività: in totale

AVV. ANDREA MARIA VALORZI
Via Calepina 65
38122 TRENTO
Tel. 0461-208521 fax 0461- 235392
e-mail: avy.valorzi@tin.it
pec: avvandreamariavalorzi01@recapitopec.it

AVV. GIACOMO BERNARDI
Via Delle Monache, 6
38062 Arco (TN)
Tel. 0464 517262 - Fax. 0464 581561
e-mail: info@avvocatitrentini.it
pec: avvgiacomobernardi@cnfpec.it

35 punti.

2) In relazione alla mancata attribuzione del punteggio massimo di 6,5 punti a titolo di "maggiorazione ruralità". Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 L. n. 221/1968 e dell'art. 5 del DPCM n. 298/1994. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta.

Sotto ulteriore profilo risulta illegittima la valutazione ed il relativo punteggio attribuiti alla ricorrente a titolo di "maggiorazione ruralità", ovvero la maggiorazione del punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale prevista nei seguenti termini all'art. 9 della L. n. 221/1968: *"Al farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50"*. Tale disposizione viene riprodotta quasi letteralmente a pag. 9 dei Criteri *sub* Allegato 1 al primo verbale della Commissione⁴ (doc. 3), facendo espresso rinvio all'art. 9 cit. e ribadendo che al farmacista esercente di farmacie rurali si applica una maggiorazione sul punteggio, in ordine ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino a 6,50 punti, senza altro aggiungere e specificare.

Nel caso di specie alla ricorrente, illegittimamente, **non è stata riconosciuta l'integrale maggiorazione di 6,50 punti** – sebbene ad essa spettante in ragione degli oltre 20 anni di esercizio in farmacia rurale – **ma solo un sub punteggio di 3,50 punti**. Tale decurtazione è apparentemente motivata in ragione del contestuale "tetto" di 35 punti per i titoli relativi all'esercizio professionale posto dalla Commissione nei citati Criteri. Laddove a pag. 6 in principio degli stessi Criteri si riporta che: *"L'assegnazione del punteggio*

⁴ *"Al farmacista che abbia esercitato in farmacia rurale per almeno 5 anni come titolare, direttore o collaboratore e al farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 223/2006 si applica la maggiorazione (evidenziato in grassetto anche nel testo originale) del 40%, fino ad un massimo di punti 6,50, ai sensi dell'art. 9 della L. 8 marzo 1968, n. 221"*.

AVV. ANDREA MARIA VALORZI
Via Calepina 65
38122 TRENTO
Tel. 0461-208521 fax 0461- 235392
e-mail: avv.valorzi@tin.it
pec: avv.andreamariavalorzi01@recapitopec.it

AVV. GIACOMO BERNARDI
Via Delle Monache, 6
38062 Arco (TN)
Tel. 0464 517262 - Fax. 0464 581561
e-mail: info@avvocatitrentini.it
pec: avvgiacomobernardi@cnfpec.it

relativo al gruppo TITOLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE si riconduce, sia per i concorrenti di cittadinanza italiana che per i concorrenti cittadini di altri Stati membri della U.E., all'art. 5 della DPCM n. 298/94 s.m.i., secondo il quale possono essere attribuiti fino ad un massimo di 35 punti (7 per ciascun Commissario) suddividendo i titoli in quattro categorie (a, b, c, d) (specificate in nota del verbale, n.d.r.) e all'art. 11 del DL. 1/2012, comma 5, lettere a) e b) che equipara, ivi comprese le maggiorazioni, l'attività svolta rispettivamente: dal farmacista titolare di farmacia soprannumerarie e dal farmacista titolare a quella svolta dal farmacista di farmacia rurale sussidiata

Avendo la ricorrente ottenuto 31,50 punti per l'attività di "collaboratore" (punteggio peraltro censurato nel primo motivo) ad essa attribuiti dalla Commissione, la "maggiorazione ruralità" alla stessa ricorrente riconosciuta è stata quindi limitata a 3,50 punti al fine di non sfiorare "il tetto" di 35 punti per la valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale, "tetto" asseritamente ricondotto dalla Commissione all'art. 5 del DPCM n. 298/1994.

Tale decurtazione della maggiorazione spettante alla ricorrente per l'esercizio di farmacia rurale è illegittima sotto molteplici profili.

Innanzitutto la decurtazione non risulta giustificata in relazione all'art. 5 del DPCM n. 298/1994, che non prevede alcun coordinamento con l'art. 9 della L. n. 221/1968 e con la relativa "maggiorazione" ivi prevista, né in particolare dispone un abbattimento della stessa maggiorazione rispetto alla valutazione massima di 35 punti (7 per Commissario) nell'ambito della valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale. Infatti da un lato l'art. 5 del DPCM cit. non richiama l'art. 9 della L. n. 221/1968, dall'altro la stessa *ratio* e disciplina di tale maggiorazione – per la quale è già previsto "un massimo di punti 6,50" – non consente/prevede **un limite ulteriore** a tale maggiorazione (cioè all'interno dei 35 punti per la valutazione dei titoli relativi all'esercizio

AVV. ANDREA MARIA VALORZI
Via Calepina 65
38122 TRENTO
Tel. 0461-208521 fax 0461- 235392
e-mail: avv.valorzi@tin.it
pec: avvandreamariavalorzi01@recaipitopec.it

AVV. GIACOMO BERNARDI
Via Delle Monache, 6
38062 Arco (TN)
Tel. 0464 517262 - Fax. 0464 581561
e-mail: info@avvocatitrentini.it
pec: avvgiacomobernardi@cnfpec.it

professionale).

Anzi la disciplina relativa alla maggiorazione in questione di cui all'art. 9 cit. - rimasta tuttora inalterata rispetto a quella originaria introdotta nella L. n. 221/1968 e ritenuta da consolidata giurisprudenza "**prevalente**" rispetto alla disciplina del DPCM n. 298/1994⁵ - **risulta di segno opposto** laddove espressamente si riferisce ad una "**maggiorazione del 40% sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale**".

Ancora: lo stesso art. 5 del DPCM cit., nel definire l'ambito di valutazione dell'esercizio professionale, dei relativi punteggi **e del tetto di 35 punti** (7 punti per Commissario), al comma 3 fa riferimento alle quattro tipologie di attività professionale "ordinaria" di cui alle lettere a), b), c), d), ivi specificate **e non all'esercizio di farmacia rurale** ed alla relativa maggiorazione fino a 6,50 punti. Allo stesso modo invero dispongono i citati Criteri della Commissione alle pagg. 7-8, che nelle tabelle ivi riportate riproducono le medesime categorie previste all'art. 5, comma 3, sopra richiamato. Quindi neppure in base agli stessi Criteri della Commissione, ove correttamente interpretati alla luce della lettura coordinata e sistematica degli artt. 5 DCPM n. 298/1994 e 9 L. n. 221/1968, si giustifica l'assegnazione di soli 3,50 punti alla ricorrente per oltre 20 anni di esercizio professionale in farmacia rurale.

L'interpretazione della ricorrente in merito all'applicazione integrale della maggiorazione fino a 6,50 punti *ex art. 9 cit.* è conforme alla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ed in particolare alla decisione n. 5667 di data 14.12.2015 della Sezione III. In base alla stessa decisione la suddetta maggiorazione massima di 6,50 punti va applicata **integralmente**; anche a fronte di un punteggio di 34,85 punti per l'ordinaria attività/esercizio

⁵ Ex multis v. CDS, Sez. V, n. 635/2009: "*In tema di concorso pubblico per l'assegnazione di sedi farmaceutiche rurali, l'art. 9 l. n. 221/1968, che prevede una maggiorazione di punteggio in favore del concorrente che abbia esercitato per almeno cinque anni in farmacie rurali, si configura come "lex specialis" e deve, pertanto, ritenersi prevalente rispetto alla nuova regolamentazione concorsuale introdotta dalla l. n. 362/1991 e dal d.P.C.M. n. 298/1994*". V. anche: TAR Aosta n. 18/2007; TAR Parma n. 204/2008.

AVV. ANDREA MARIA VALORZI
Via Calepina 65
38122 TRENTO
Tel. 0461-208521 fax 0461- 235392
e-mail: avv.valorzi@tin.it
pec: avvandreamariavalorzi01@recapitopec.it

AVV. GIACOMO BERNARDI
Via Delle Monache, 6
38062 Arco (TN)
Tel. 0464 517262 - Fax. 0464 581561
e-mail: Info@avvocatitrentini.it
pec: avvgiacomobernardi@cnfpec.it

professionale da sommare alla suddetta maggiorazione (determinando nel caso ivi deciso un punteggio complessivo per titoli professionali di 41,35 punti). *"Una interpretazione difforme – riporta la motivazione della Sezione III – finirebbe, oltre a privare di contenuto la norma agevolativa, col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile"*.

Per quanto sopra esposto le medesime motivazioni sono riferibili anche al caso di specie della ricorrente. **Pertanto alla ricorrente avrebbero dovuto essere assegnati punti 6,50 in luogo di 3,50 per la "maggiorazione ruralità"**.

Quanto sopra ancor più secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, per cui: *"la legislazione statale prevede misure di compensazione della condizione dei titolari di farmacia rurale attraverso l'assegnazione di maggiori punteggi per i titoli professionali nei concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche nella misura fissata del quaranta per cento (fino ad un massimo di 6,50 punti) dall'art. 9 l. n. 221 del 1968, tuttora vigente"* (v. sentenza Corte Costituzionale, 28/12/2006, n. 448).

Le farmacie rurali, per la loro ubicazione in piccoli agglomerati, hanno infatti un'importante funzione sociale, in quanto rappresentano spesso l'unico presidio sanitario esistente sul territorio, dove opera un professionista laureato, a disposizione degli utenti 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno.

Il farmacista rurale, per di più, vive una situazione imprenditoriale caratterizzata da un forte impegno sotto il profilo finanziario, in quanto le difficoltà di rifornimento impongono la necessità di dotare la farmacia di ingenti scorte di medicinali per far fronte immediatamente alle richieste dei malati.

Risulta dunque chiara l'alta valenza sociale delle farmacie rurali e qui trova

AVV. ANDREA MARIA VALORZI
Via Calepina 65
38122 TRENTO
Tel. 0461-208521 fax 0461- 235392
e-mail: avv.valorzi@tn.it
pec: avvandreamariavalorzi01@recaipitopec.it

AVV. GIACOMO BERNARDI
Via Delle Monache, 6
38062 Arco (TN)
Tel. 0464 517262 - Fax. 0464 581561
e-mail: info@avvocatitrentini.it
pec: avvgiacomobernardi@cnfpec.it

ragione e fondamento la previsione di cui all'art. 9, della L. n. 221/1968 e la relativa maggiorazione, come anche richiamata dalla Commissione senza prevedere alcuna decurtazione a pag. 9, penultimo capoverso, del verbale/Allegato n. 1 di predeterminazione dei criteri per l'assegnazione dei punteggi (doc. 3).

*** **

Complessivamente per i titoli relativi all'esercizio professionale alla ricorrente spetta un totale di 41,50 punti (35,00 + 6,50 punti) in luogo dei 35,00 punti attribuiti. Quindi **un totale di 46,50 punti** (tenuto conto dei 5 punti assegnati per titoli di studio/carriera) in luogo dei 40,00 punti attribuiti e della posizione assegnata in graduatoria al n. 135, determinando in tal modo un avanzamento in graduatoria nella prima o comunque nelle prime posizioni (posto che attualmente il miglior punteggio risulta essere 46,25 punti).

Per quanto sopra esposto e dedotto, si

CHIEDE

che l'Ecc.mo TRGA voglia:

- **in via principale:** annullare gli atti impugnati, come in epigrafe delimitati ed indicati, con ogni conseguente effetto e provvedimento utile ai fini della riformulazione della graduatoria per il riposizionamento della ricorrente in accoglimento dei motivi di ricorso.

Con rifusione di spese e competenze di giudizio, oltre agli accessori di legge (ivi compreso rimborso forfettario spese 15%).

In via istruttoria: si producono i documenti indicati e numerati in narrativa come da separato elenco.

Trento, lì 6 maggio 2016

Avv. Giacomo Bernardi

Avv. Andrea Valorzi

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notificazioni ed Esecuzioni e Protesti presso la Corte di Appello di Trento, a richiesta dell'avv. Andrea Maria Valorzi, quale proc. dom. della dott. ssa Annamaria Foletto, ho notificato la unita copia del ricorso innanzi al T.R.G.A di Trento, a:

- **Provincia Autonoma di Trento**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 38122 Trento, Piazza Dante, n. 15, ivi

A mani dell'impiegato addetto *Walter Mülle*

13-05-16

- **Gabriella Turchetti**, residente in Via Gobetti 30 - 60022 Castelfidardo

(AN), ivi

U. N. E. P.
CORTE DI APPELLO - TRENTO
UFFICIO ESECUTIVO
Spinali Annamaria

TADEUSONE SPEDIZIONE IN PIEGH
RACCOMANDATO DALL'UFFICIO
POSTALE DI TRENTO
Trento, 10 MAG 2016
CORTE DI APPELLO TRENTO
IL FUNZIONARIO U.N.E.P.
Dott. Gabriella Turchetti

13-05-16

CRON. N° 5014
Motificaz. 2,52
Trasferza 2,18
Kia. _____
Totale 4,76
10% su total 0,22
Fosta 7,10
Totale 13,68

TASSA 10% PAGATA
IN MODO VIRTUALE

UNIONE ITALIANA
10 MAR 2016



Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata


N°

(Vedi avvertenze per gli uffici)

76720718424

Mod.041004 - EP2054EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - 81(3)

Bollo dell'ufficio
di pertinenza




AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE
L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



(completare in stampatello maiuscolo)

Studio legale

AVV. DOTT.
ANDREA MARIA VALORZI
38100 TRENTO
Via Calepina, 65
Tel. 0461-20 85 21 - 23 53 92

246



76543745840-7

AG

N° 5014... AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di D.S.L. in 0 MAG 2016
 del contratto 16/5/16
 diretto a Gabriella Turchetti Via Gobetti 30 - 60022 Castelnuovo (AN)

<p>CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO</p> <p>Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>16/5/16</u></p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliatario (3)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <u>FISLA</u></p> <p><input type="checkbox"/> Addetto alla base (5)</p> <p><input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario escluso alla ricezione delle notificazioni (6)</p> <p><input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto)</p> <p><u>Gabriella Turchetti</u> (firma del destinatario o della persona abilitata)</p> <p><input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> impossibilitato a firmare</p> <p><input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna</p>	<p>MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</p> <p>Sg.</p> <p>In qualità di (10)</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> innesso avviso casella controp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> mancanza <input type="checkbox"/> inabilità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> innesso avviso casella controp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER IRRESPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</p> <p>spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del</p>	<p>CONSEGNA DEL PLICO NON RECAPITATO</p> <p>data</p> <p>(firma del destinatario o di un suo delegato)</p> <p>..... (controfirma dell'incaricato postale)</p> <p>Bollo da apporre all'atto di consegna della consegna</p> <p><u>16/5/16</u></p>	<p>(1) Qualità della persona abilitata a ricevere il plico: (1) Segretario, dipendente, ecc. (2) Vicesegretario, ecc. (3) Società per azioni, ecc. (4) Società per responsabilità limitata, ecc. (5) Società di responsabilità limitata, ecc. (6) Società di responsabilità limitata, ecc. (7) Società di responsabilità limitata, ecc. (8) Società di responsabilità limitata, ecc. (9) Società di responsabilità limitata, ecc. (10) Società di responsabilità limitata, ecc. (11) Società di responsabilità limitata, ecc. (12) Società di responsabilità limitata, ecc. (13) Società di responsabilità limitata, ecc.</p>
<p>Spiega con precisione di aver ricevuto il plico (12) con raccomandata n. <u>16/5/16</u> del <u>16/5/16</u> del <u>16/5/16</u> (data e firma dell'addetto al recapito)</p> <p>..... (data e firma dell'addetto al recapito)</p>		<p>..... (data e firma dell'addetto al recapito)</p>	